

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. Raffaella Genovese	Presidente
2. dr. Nunzia Tesone	Consigliere rel.
3. dr. Rosa Del Prete	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.03.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 414/2021 r.g. sez. lav., vertente

tra

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t., anche quale procuratore speciale della SC.C.I. s.p.a. in persona del l.r.p.t. in virtù di procura per Notaio Laura Mattielli, rep. n.37521, racc.n.5761 del 3.7.2014, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo Di Maio congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Cuzzupoli, giusta procura per Notaio P. Castellini di Roma del 21.7.2014, domiciliato come in atti

Appellante

e

CELENTANO CATERINA nata il 28.09.1974 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Castaldo, in virtù di procura in atti presso lo studio della quale elettivamente domicilia in S. Maria C.V., via Salzillo, n.10

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con atto d'appello depositato in data 19.02.2021 l'I.N.P.S. ha impugnato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., n.497 pubblicata in data 01.02.2021 con la quale - previo accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata- era stata accolta, per maturata prescrizione, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di non debenza dei contributi per l'anno 2009, di cui all'avviso bonario, ricevuto in data 30.06.2015 ed all'avviso di addebito n.328 2016 007794667000 relativo al medesimo credito.

L'appellante, in particolare, si duole dell'errata applicazione dell'art.2935 c.c. non avendo il primo giudice valutato che la prescrizione poteva decorrere solo dalla data di presentazione della dichiarazione

dei redditi, nonché dell'errata applicazione dell'art.2941 n.8.

Si costituiva in giudizio la Celentano che chiedeva il rigetto del gravame.

Ricostruito il contraddittorio, all'odierna udienza, svoltasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c emettendo decreto di trattazione scritta con deposito di note da parte dei procuratori costituiti nel termine assegnato, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

L'appello è fondato.

Va, innanzitutto, ribadito in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, che, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (cfr. sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).

Del pari, la Corte ha ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, in adesione all'ormai consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere condiviso l'assunto dell'appellante che individua nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo del computo della prescrizione.

Rileva il Collegio, che, nel caso in esame, la pretesa contributiva dell'Inps non è prescritta, atteso che, per l'anno 2009, il versamento doveva avvenire entro il 6 luglio del 2010, da individuarsi quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per effetto del D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 per cui, alla data del 30.06.2015 in cui è stato notificato l'avviso bonario di iscrizione alla gestione separata, la prescrizione non si era già realizzata.

Prima di dare conto delle ragioni a sostegno dell'applicabilità generalizzata della proroga del termine di versamento della contribuzione in virtù dei D.P.C.M., deve evidenziarsi che l'Inps non ha formulato, sul punto, alcuna censura, mentre ha proposto uno specifico motivo di appello in ordine all'applicabilità della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art.2941 n.8.

Ebbene, la Suprema Corte, nel recente arresto del 3.10.2022 n.28565, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile al caso di specie, ha cassato con rinvio, enunciando il seguente principio di diritto: “Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo”.

Pertanto, in adesione al richiamato principio, deve ritenersi devoluta l'indagine sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, dirimente nella specie, atteso che l'invocata sospensione ai sensi dell'art.2941 n.8 può essere valutata solo rispetto ad un termine correttamente individuato.

Sulla precipua questione, viene in rilievo l'art. 12, comma 5 del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997, che, in relazione ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, demanda ad un D.P.C.M. la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.

L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, infatti, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b).

La Corte, (sentenza nr. 10273 del 2021) atteso che la sentenza impugnata aveva ritenuto non applicabile la disposizione del D.P.C.M. in quanto l'istante rientrava nel novero dei “contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi”, ha chiarito, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerne tutti “contribuenti [...] che esercitano

attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso *regime d'imposizione...*".

Ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame, atteso che il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997.

Nella stessa traccia motivazionale, è stato ulteriormente chiarito che il D.P.C.M. rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).

Dunque, nel caso di specie, il dies a quo del pagamento dei contributi per l'anno 2009 va individuato nel 6 luglio 2010; pertanto, alcuna prescrizione è maturata essendo l'avviso bonario pervenuto in data 30.6.2015.

Per le suesposte ragioni, tenuto conto del giudicato formatosi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'appellata nella gestione separata, il ricorso va accolto ed in riforma della sentenza gravata va rigettata la domanda azionata nel giudizio di primo grado da Celentano Caterina.

In ragione dell'avvenuto consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni dirimenti in epoca successiva al deposito del presente ricorso, le spese del grado vengono interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda azionata nel giudizio di primo grado da Celentano Caterina;
- compensa le spese del grado.

Così deciso in Napoli, il 13.03.2023

Il Consigliere estensore

dr. Nunzia Tesone

Il Presidente

dr. Raffaella Genovese